

Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Direzione degli Istituti Penitenziari di Brescia*

ORDINE di SERVIZIO n° 138 del 14 OTT 2024

Oggetto: Disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 98 della Costituzione che stabilisce il principio di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico;

VISTO il DPR n. 3/1957;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO gli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 443/92;

LETTE le Circolari GDAP n. 398520.U del 25/09/2024 e GDAP n. 320461.U del 24/10/2019, trasmesse dal Provveditorato di Milano con nota Prot. n. 57052.U del 26/09/2024, Circolari da considerare parte integrante del presente ODS, in quanto inerenti le disposizioni applicative della precitata normativa;

CONSIDERATO che al dipendente é precluso lo svolgimento di attività lavorativa autonoma e subordinata a favore di altri soggetti pubblici o privati, nonché rivestire cariche in società costituite per fini di lucro;

CONSIDERATO altresì, che è consentito svolgere talune attività solo se espressamente e preventivamente autorizzate dalla Amministrazione, al di fuori del regolare orario di servizio e senza oneri per l'Amministrazione, purché abbiano il carattere della temporaneità, saltuarietà ed occasionalità, nel rispetto della norma sulla incompatibilità di diritto e/o di fatto;

in puntuale applicazione di quanto in premessa,

DISPONE

che sono da considerarsi:

- **Incarichi vietati:**
 - lo svolgimento in modo continuativo di attività di lavoro autonomo avente carattere di abitudine e professionalità e con situazioni di conflitto di interessi, come da elenco di cui alla pag. 5 - 6 della Circolare del 2019, cit. e quivi allegata;

• **Attività soggette ad autorizzazione:**

- Attività come da premessa e, di cui si rimanda alla Circolare del 2019 pagg. 7 – 8, ove sono declinati alcuni esempi;

• **Attività soggette a mera comunicazione:**

- in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 art. 53, comma 6, **si possono espletare da parte di ciascun pubblico dipendente le attività cd. “liberalizzate”, senza necessità di autorizzazione, incarichi extraistituzionali da cui possono derivare compensi, quando questi non configurino stabili attività commerciali, industriali e professionali in costanza di lavoro e qualora non in contrasto con i compiti istituzionali della Amministrazione** (come da elenco di cui al comma 6 del precitato articolo e come riportato a pag. 9 della Circolare cit.).

N.B. In particolare, in tale fattispecie, rientrano le PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO, fino all'importo complessivo di € 5.000# (euro cinquemila) per le quali il dipendente è tenuto alla comunicazione preventiva al Datore di Lavoro e non più soggette ad autorizzazione e, relativamente alle quali, le comunicazioni relative ai compensi sono effettuate entro i TRENTA GIORNI successivi alla fine di ciascun anno di riferimento.

Tali incarichi, a cura del datore di lavoro, saranno inseriti nel sistema integrato PerlaPA.

Le richieste dovranno essere indirizzate alla Amministrazione di appartenenza, tramite apposito modulo allegato alla Circolare del 2019 e, in caso di incarico pluriennale, l'interessato dovrà reiterare la richiesta di autorizzazione al termine di ciascun anno di attività extraistituzionale, affinché l'Amministrazione possa procedere ad una rinnovata valutazione sulla permanenza dei requisiti richiesti per la prosecuzione dell'incarico stesso.

L'inosservanza delle norme inerenti l'incompatibilità comporta una DIFFIDA da parte del datore di lavoro volta a determinare la cessazione dell'incarico incompatibile e, in caso di inottemperanza alla diffida, la decadenza dall'impiego che non ha natura disciplinare. Qualora, di contro, il dipendente ottemperi alla diffida, restano ferme le conseguenze disciplinari della temporanea inosservanza del divieto.

Si raccomanda l'esatto adempimento.

Copia:

- al Comandante di Reparto;
- al Vice Comandante di Reparto CC e CR;
- ai Capi Area CC e CR;
- all'Ufficio Segreteria per l'unione alla raccolta degli Ordini di Servizio;
- alle OO.SS. per opportuna conoscenza;
- a tutto il personale CC e CR Comparto Sicurezza e Funzioni Centrali a mezzo mail per la massima diffusione.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Francesca Paola LUCREZI

Estensore: Isp. Capo Simona Pilichi

Data: 26 settembre 2024, 17:30:08
Da: prot.pr.milano@giustiziacert.it
A: cc.bergamo@giustiziacert.it
cc.brescia@giustiziacert.it
cc.bustoarsizio@giustiziacert.it
cc.como@giustiziacert.it
cc.cremona@giustiziacert.it
Oggetto: Prot. m_dg.DAPPR03.26/09/2024.0057052.U - gdap 398520 disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi
Allegati: gdap 398520 disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi.pdf (763.8 KB)
Segnatura.xml (13.7 KB)

--- MAIL BODY NON PRESENTE ---



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO II-PERSONALE E FORMAZIONE

Alle Direzioni
degli Istituti Penitenziari
della Lombardia
LORO SEDI
A Tutto il Personale
per il tramite delle Segreterie di
Comparto
SEDE

DIREZ CASA CIRCONDARIALE BRESCIA
ADDI 27 SET 2024
N° 7588 FASC. LETT.

Oggetto: Disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi.

Si trasmette in allegato, per gli eventuali adempimenti di competenza e per la massima diffusione a tutto il personale dipendente, la Circolare GDAP n. 0398520 del 25.09.2024, inerente la materia in oggetto indicata, corredata dalla Circolare GDAP n. 0320430 del 24.10.2019 oggetto delle odierne integrazioni.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio
Ester Ghiselli

*Rep. Od. L
allegando la
enclosure 07/10/24*

Estensore A.c.c. Marcello Coviello



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio secondo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

CIRCOLARE

Ai Signori Direttori Generali
S E D E

Ai Signori Provveditori Regionali
L O R O S E D I

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria generale e del coordinamento
interistituzionale
S E D E

Al sig. Vice Capo del Dipartimento
S E D E

OGGETTO: disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi.

Di seguito alle precedenti disposizioni sulla materia, si comunica che, a seguito dell'adozione del decreto ministeriale 18 ottobre 2023, recante *"Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia"* e della entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito nella legge 29 luglio 2024, n. 106, recante *"Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025 e in materia di università e ricerca"*, che ha modificato il comma 6 e il comma 11, dell'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, occorre procedere ad una integrazione della circolare 24 ottobre 2019, n. 324030, avente il medesimo oggetto della presente.

Alla luce dell'adozione e dell'entrata in vigore degli atti citati in premessa la suddetta circolare è integrata con le seguenti modifiche:



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio secondo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

- il §2, ultimo periodo, è modificato, come di seguito indicato, con l'indicazione del nuovo d.m. 18 ottobre 2023 recante "Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia":
"La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale...e dal decreto ministeriale 18 ottobre 2023 "Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia"";
- il §3, dopo il punto 7), è modificato con l'introduzione del seguente periodo:
"Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni relative ai compensi sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente."¹;
- il §4 è modificato con l'introduzione, in aggiunta ai sette punti già presenti, del seguente punto:
"8) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000,00 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva."

Le LL.SS.II. sono invitate a diramare la presente ministeriale agli istituti, servizi e uffici dipendenti, disponendo che tale comunicazione venga portata a conoscenza di tutto il personale interessato con i mezzi ritenuti più idonei al fine di consentire la massima e più celere pubblicità.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

¹ Con riferimento alle comunicazioni effettuate da soggetti pubblici e privati.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo - Personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

Alle Direzioni Generali
Sede

Ai Provveditorati Regionali
Loro Sedi

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale
Sede

OGGETTO: Disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi, relativa al personale dirigenziale ed al personale appartenente al Comparto funzioni centrali.

Si trasmette, per la più ampia diffusione, l'allegata circolare inerente la disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi, relativa al personale dirigenziale ed al personale appartenente al Comparto funzioni centrali (rif. ultimo capoverso della "Premessa").

Cordialmente.

Il Direttore dell'Ufficio
Dr.ssa Antonella Ignarra



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

CIRCOLARE

Alle Direzioni Generali
Sede

Ai Provveditorati Regionali
Loro Sedi

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale
Sede

Oggetto: disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi.

Premessa

1. Normativa di riferimento
2. Incarichi vietati
3. Attività soggette ad autorizzazione
4. Attività soggette a comunicazione
5. Modalità di richiesta
6. Sanzioni
7. Disposizioni finali

Premessa.

Il rapporto di lavoro del dipendente pubblico è caratterizzato dal principio di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, così come previsto dall'articolo 98 della Costituzione, e dal cosiddetto regime delle incompatibilità. In virtù di detti principi al dipendente è precluso lo svolgimento di attività lavorativa autonoma e subordinata a favore di altri soggetti pubblici o privati, nonché rivestire cariche in società costituite per fini di lucro. In deroga a tale divieto è consentito svolgere talune attività solo se



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

espressamente e preventivamente autorizzate dall'amministrazione. L'attuale legislazione in materia, infatti, consente tale possibilità sempreché la prestazione del dipendente pubblico a favore della propria amministrazione non subisca interferenze ad opera di altri interessi potenzialmente in conflitto con quelli istituzionali, ovvero, in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario superiore al 50% di quello ordinario, ferma restando in concreto la verifica dell'assenza di situazioni di incompatibilità, nonché di conflitto di interesse e purché implicino un limitato impiego di energie psicofisiche.

E' possibile distinguere, quindi, gli incarichi incompatibili per espressa disposizione di legge (incompatibilità di diritto), come, per esempio, non solo ai sensi del predetto articolo 98 della Costituzione, ma anche ai sensi degli articoli 60 e seguenti contenuti nel titolo V "Incompatibilità e cumulo di impieghi", del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dagli incarichi astrattamente autorizzabili ma incompatibili in relazione alla presenza di una situazione concreta (incompatibilità di fatto).

Le presenti disposizioni, pertanto, disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio da parte del personale dipendente dell'Amministrazione penitenziaria con riferimento al personale dirigenziale ed al personale appartenente al Comparto Funzioni Centrali.

§1 Normativa di riferimento.

L'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disciplina la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi da parte dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, precisando che possono essere svolti incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e non incompatibili con l'attività istituzionale. Il suddetto articolo dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti sopra richiamati. Il comma 6 del predetto articolo 53



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

ricomprende tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche destinatari della norma in argomento, anche quelli di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001. Lo stesso articolo 53, inoltre, fa salve le deroghe previste dall'articolo 23 *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i rapporti di lavoro a tempo parziale dall'articolo 6, comma 2, del d.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, nonché dall'articolo 1, commi 57 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Inoltre, in virtù dell'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il dipendente può essere posto in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di 12 mesi, rinnovabile per una sola volta, rinnovo introdotto dall'articolo 4, comma 2, della legge 19 giugno 2019, n. 56, per avviare attività professionali ed imprenditoriali.

In merito all'articolo 23 *bis*, occorre precisare che, come novellato dal comma 1, lettera a) del citato articolo 4, sono collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività extraistituzionali e salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatiche e prefettizie, e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato.

Tra tale personale non figura quello appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria per effetto del combinato disposto di cui all'articolo 23 *bis*, comma 9, del già richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che estende ai dirigenti penitenziari gli istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.

Per quest'ultimo personale, infatti, non trova applicazione la deroga prevista dal comma 1 del più volte citato articolo 23 *bis* del d. lgs 165/2001.

Come sopra previsto il novellato articolo 23 *bis*, introduce anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni fra coloro che possono essere collocati in aspettativa senza assegni, salvo motivato diniego



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.

Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa senza assegni non può superare i cinque anni, rinnovabile per una sola volta, e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenziale.

La deroga non riguarda le attività libero-professionali o imprenditoriali, il cui avvio è già disciplinato dall'articolo 18 della l. 183/2010, richiamato in premessa, che consente ai dipendenti pubblici un periodo di dodici mesi di aspettativa senza assegni, rinnovabile per una sola volta.

Trascorso tale termine il dipendente che voglia proseguire lo svolgimento dell'attività libero-professionale o imprenditoriale, dovrà necessariamente richiedere di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, (con esclusione del personale dirigenziale) ove non vi siano motivate esigenze ostative, e sempreché non sussistano situazioni di incompatibilità con i propri compiti istituzionali e l'attività extraistituzionale.

§2 Incarichi vietati.

Come accennato in premessa, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, è vietato lo svolgimento in modo continuativo di attività di lavoro autonomo, avente carattere di "abitudine e professionalità", nonché il cumulo di rapporti di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato.

Sono, inoltre, vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in regime di lavoro a tempo pieno, ovvero, a regime di lavoro a tempo parziale con una percentuale di lavoro superiore al 50%, gli incarichi che presentano il carattere di "abitudine e professionalità" e/o situazioni di "conflitto di interessi".

Sono altresì vietati agli stessi dipendenti delle amministrazioni pubbliche, seppure con percentuale di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, gli incarichi che presentano situazioni di "conflitto di interessi". A tale riguardo,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

giova ricordare i contenuti del decreto ministeriale 6 luglio 1998, concernente le attività extraistituzionali incompatibili anche se svolte con attività lavorativa a tempo parziale. Le stesse attività vietate in regime di part time non superiore al 50% sono ovviamente vietate in regime di orario a tempo pieno.

Non rientrano tra le attività di lavoro autonomo aventi carattere di "abitudine e professionalità" le attività esercitate senza l'apertura della partita IVA, sempreché svolte nel rispetto dei limiti di durata e reddituali previsti dalle vigenti normative in materia di prestazioni di lavoro occasionali (decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e future eventuali integrazioni e modifiche).

Tra gli incarichi comunque non autorizzabili rientrano:

- 1) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni, ovvero, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
- 2) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione al profilo professionale del dipendente ed alle sue mansioni, nonché alle competenze dell'Ufficio ove presta servizio, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- 3) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto, nel triennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- 4) gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illecita di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
- 5) gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 o da altre disposizioni di legge vigenti;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

6) in generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

7) le funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza.

La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi viene svolta tenendo presente la qualifica o il profilo professionale del dipendente, il suo incarico in seno all'amministrazione e la competenza della struttura di assegnazione. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal decreto ministeriale 23 febbraio 2018 "Adozione del codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia".

§3 Attività soggette ad autorizzazione.

Le attività sottoposte al regime autorizzatorio rappresentano una deroga alla regola della incompatibilità ex art. 53, d. lgs cit..

Il predetto articolo, ai commi 7, 8 e 9¹, stabilisce per i dipendenti pubblici un divieto generale di assumere senza autorizzazione dell'amministrazione cui appartengono "incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza", e corrispondentemente proibisce alle altre amministrazioni, agli enti pubblici economici e ai privati di conferirli senza tale autorizzazione.

Il dipendente può essere, pertanto, autorizzato a svolgere incarichi retribuiti a favore di soggetti sia pubblici che privati, al di fuori del regolare orario di servizio e senza oneri per l'amministrazione, purché abbiano il carattere della temporaneità, saltuarietà ed occasionalità, nel rispetto della norma sulla incompatibilità di diritto e/o di fatto, come accennato in premessa.

¹ Art. 53, comma 6, secondo cui: "I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3..."



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il dipendente può, previa autorizzazione:

- 1) svolgere incarico occasionale e temporaneo a favore di soggetti sia pubblici che privati in qualità di consulente o esperto anche in commissioni giudicatrici di concorso che non sia incompatibile con le attività d'ufficio ed in conformità ai criteri stabiliti dalla presente circolare. Non sono ricomprese in tali fattispecie le consulenze tecniche per l'autorità giudiziaria, le quali sono disciplinate nel paragrafo che segue;
- 2) assumere cariche in società cooperative, in società e in associazioni sportive dilettantistiche, ricreative, culturali e socio-assistenziali, senza scopo di lucro;
- 3) svolgere attività agricola, anche in azienda a conduzione familiare, non abituale e non continuativa nel corso dell'anno ed i cui ricavi non devono superare il 50% del proprio reddito globale da lavoro. In tale stato, pertanto il lavoratore non si configura quale imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso contrario l'autorizzazione è concessa previa trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno;
- 4) svolgere attività libero-professionali, previa trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non superiore al 50%. Non è comunque consentito lo svolgimento di attività forense. In merito si precisa che il dipendente dovrà astenersi dall'assumere incarichi che si pongano in situazione di conflitto di interessi anche potenziale con le attività istituzionali dell'Amministrazione.
- 5) esercitare l'attività di amministratore di condominio quando l'impegno riguarda la cura dell'immobile della propria residenza;
- 6) svolgere l'attività di giudice onorario minorile, di vice procuratore onorario e di giudice onorario di pace, purché tali attività vengano svolte al di fuori della regione ove è ubicata la sede in cui il dipendente presta servizio. A tale riguardo si precisa che il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, che disciplina la riforma organica della magistratura onoraria, ha previsto, in astratto, la compatibilità dell'incarico di magistrato onorario con lo svolgimento di attività



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

lavorative o professionali. L'articolo 1, terzo comma, del predetto decreto legislativo, infatti recita: *"L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma"*. Si desume, pertanto, che si debba scindere il nulla osta alla partecipazione al concorso dalla successiva autorizzazione al conferimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. L'autorizzazione alla partecipazione al concorso è concessa solo nel caso in cui l'Ufficio giudiziario previsto dal bando sia ubicato in regione diversa rispetto a quella della sede di servizio del dipendente. L'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario è subordinata alla valutazione dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, dell'assenza di pregiudizi o detrimenti allo svolgimento e alla funzionalità dell'attività degli uffici, nonché alla compatibilità con l'orario di servizio.

Dovranno essere valutate le funzioni (giudice onorario di pace o vice procuratore onorario) assegnate all'aspirante alla nomina, nonché la sede e l'ufficio di espletamento delle stesse, a seguito della comunicazione da parte del dipendente interessato, dell'avvenuto utile collocamento di quest'ultimo nella graduatoria definitiva per l'ammissione al tirocinio;

7) in ogni caso svolgere attività occasionali secondo i parametri già indicati, nel rispetto delle normative sulle incompatibilità e sempreché non arrechino pregiudizio all'attività istituzionale demandata al dipendente.

Si sottolinea che entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al presente paragrafo, così come prevede l'articolo 53, comma 11, del d. lgs 165/2001, i soggetti pubblici o privati comunicano



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

all'amministrazione di appartenenza del dipendente l'ammontare dei compensi erogati. A tal proposito, il dipendente dovrà richiedere al soggetto conferente l'incarico di adempiere al predetto obbligo.

§4 Attività soggette a comunicazione.

Il comma 6 dell'art. 53 citato regola anche le attività cd "liberalizzate", ossia espletabili da parte di ciascun pubblico dipendente senza necessità di autorizzazione datoriale. Il predetto regime autorizzatorio consente lo svolgimento di incarichi extraistituzionali da cui possono derivare compensi, quando questi non configurano delle stabili attività commerciali, industriali e professionali in costanza di rapporto di lavoro e quando non si pongono in contrasto con i compiti istituzionali dell'amministrazione.

Si tratta di attività i cui compensi sono derivanti, così come indicati dal suddetto comma:

- 1) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- 2) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- 3) dalla partecipazione a convegni e seminari (sulla materia è intervenuta anche la lettera circolare 21 settembre 2010 n. 0382882);
- 4) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- 5) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- 6) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- 7) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Unici due limiti al libero espletamento delle attività per cui è consentita la mera comunicazione sono costituiti dall'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con questa Amministrazione e la loro compatibilità con l'ordinaria prestazione lavorativa del dipendente.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

E' consentita l'iscrizione all'Albo dei consulenti o periti d'ufficio in ambito di procedimenti giudiziari, nonché lo svolgimento del relativo incarico a seguito del conferimento da parte del giudice, considerato che l'attività *de qua* non costituisce l'oggetto di un contratto di prestazione d'opera professionale o di altro tipo, bensì una funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia.

Sarà sufficiente, pertanto, che il dipendente fornisca comunicazione all'Amministrazione dell'incarico per il suo conseguente inserimento nel sistema integrato "PerlaPA" (CdS 3513/2017).

Questi incarichi, considerato quanto previsto dalla nota 2 febbraio 2017, n. 37724² di questa Direzione generale, pur rientrando tra i casi di esclusione, ai sensi del comma 6 del predetto articolo 53, dovranno essere riportati, attraverso il sistema integrato "PerlaPA", nell'anagrafe delle prestazioni patrimoniali istituita dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

§5 Modalità di richiesta.

L'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 regolamenta le modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione e stabilisce che essa deve essere prodotta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico, ma può anche essere richiesta dal dipendente interessato. L'istanza deve contenere le generalità del richiedente, l'oggetto e la durata dell'incarico, l'ente conferente, il compenso previsto e la sede di espletamento dell'incarico. Si allega, a tal fine, un modello di richiesta di autorizzazione che tutti i dipendenti dovranno utilizzare.

² La nota prende in esame gli obblighi di pubblicazione dei dati, di cui agli articoli 15 e 18 del decreto legislativo 33/2013, nonché quelli dell'inserimento degli stessi nel sistema "PerlaPA", secondo la tempistica prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

In caso di incarico pluriennale, l'interessato dovrà reiterare l'istanza di autorizzazione al termine di ciascun anno di attività extraistituzionale, affinché l'Amministrazione possa procedere ad una rinnovata valutazione sulla permanenza dei requisiti richiesti per la prosecuzione dell'incarico stesso.

§6 Sanzioni

L'inosservanza del divieto di cui agli articoli 60 e ss. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (la cui disciplina è richiamata dal 1° comma dell'art. 53, d.lgs cit.) comporta una previa diffida datoriale volta a far cessare l'incompatibilità e, in caso di inottemperanza alla diffida, la decadenza dall'impiego, che non ha natura disciplinare (risoluzione *ex lege*).

Qualora, invece, il dipendente ottemperi alla diffida cessando dalla situazione di incompatibilità, restano ferme le conseguenze disciplinari della temporanea inosservanza del divieto.

In caso di inosservanza del divieto - fatte salve le più gravi sanzioni e ferme restando le responsabilità disciplinari secondo le fattispecie individuate dai singoli contratti e norme di settore - i commi da 7 a 8 del citato articolo 53 prevedono che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte dall'incaricato deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. L'omissione del versamento del compenso costituisce ipotesi di responsabilità erariale del dipendente indebito percettore ed è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

§7 Disposizioni finali

A decorrere dalla data della presente circolare le SS.LL. avranno cura di valutare le richieste di svolgimento di attività extraistituzionali da parte del personale dipendente territorialmente che si ribadisce dovranno essere presentate secondo l'allegato modello, ed a fornire direttamente l'eventuale autorizzazione o diniego.





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

Resta per il momento immutata la competenza della Direzione generale del personale e delle risorse sull'accoglimento delle richieste di part-time, comprese quelle finalizzate allo svolgimento di attività lavorative.

In tale caso le SS.LL. trasmetteranno al suddetto generale ufficio l'istanza del dipendente che deve essere formulata secondo le disposizioni impartite con ministeriale 19 aprile 2018 n. 0132372³, corredata del parere, al fine di consentire una compiuta valutazione della stessa sia per la trasformazione, ovvero modifica del rapporto di lavoro, che per lo svolgimento dell'attività extraistituzionale. Non appena il provvedimento di part-time sarà restituito vistato dall'Ufficio centrale del bilancio, ne verrà data comunicazione al fine di consentire alle SS.LL. di autorizzare l'eventuale attività extraistituzionale.

Si ricordano, infine, gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza, di cui alle direttive impartite con ministeriale 21 febbraio 2018 n. 62897 e con nota 29 marzo 2018 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia e di ogni altro atto successivo emanato dalle competenti autorità.

Certi della collaborazione delle LL.SS. si assicura ogni sostegno consultivo da parte della Direzione generale del personale e delle risorse, ove esso sia richiesto.

21 OTT. 2019

Francesco Basertini

³ Le istanze di part time devono essere presentate con cadenza semestrale e precisamente nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno e la loro decorrenza non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla data dell'istanza che deve essere comunque trasmessa tempestivamente.

Alla direzione generale/Al
provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria

(tramite Ufficio di appartenenza)

OGGETTO: richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali ai
sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001.

Il/La sottoscritto/a (cognome) _____ (nome) _____
nato/a _____ il _____ Cod. Fisc.
_____, dipendente di questa Amministrazione con rapporto di
lavoro ¹ _____ con la qualifica/profilo
professionale di _____ in servizio presso
_____ tel.
uff. _____ email _____

**1. chiede, ai sensi dell'art. 53 d. lgs. 165/ 2001, di essere autorizzato allo svolgimento
della seguente attività occasionale:**

descrizione dell'attività

occasionale _____
_____.

Ente/soggetto conferente: _____

natura giuridica dell'Ente/soggetto conferente: pubblica privata

codice fiscale dell'ente/soggetto conferente: _____.

Se l'incarico deve essere conferito da altra pubblica amministrazione, indicare il riferimento
normativo in forza del quale l'incarico sarà attribuito _____

data inizio incarico: _____, data fine incarico: _____, presumibile

impegno temporale (espresso in ore e/o giorni) _____,

luogo di svolgimento

dell'attività _____,

compenso lordo: previsto pari ad € _____ gratuito;

¹Indicare se il rapporto di lavoro è a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, specificare la tipologia del
part-time e la misura della prestazione lavorativa

contemporaneo svolgimento di altri incarichi: no si (in caso di risposta affermativa indicare gli incarichi extraistituzionali in corso)_____.

2. chiede, ai sensi dell'art. 53 d. lgs. 165/ 2001, di essere autorizzato allo svolgimento della seguente attività libero professionale o di lavoro autonomo, in regime di tempo parziale non superiore al 50%:

descrizione dell'attività

A tal fine, il sottoscritto dichiara:

che lo svolgimento dell'incarico non si pone in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con le attività istituzionali dell'Amministrazione, così come previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2018 "Adozione del codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia";

che eventuali situazioni di conflitto di interesse che dovessero sopraggiungere successivamente all'autorizzazione verranno immediatamente comunicate;

che il soggetto privato o pubblico presso il quale intende svolgere la collaborazione non ha in corso ne ha avuto, nel biennio precedente la presente istanza, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'ufficio di appartenenza;

che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio e non interferirà con il puntuale e tempestivo adempimento dei compiti e dei doveri d'ufficio;

che lo svolgimento dell'incarico avverrà nel rispetto del divieto di utilizzo di beni, mezzi e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione.

Resta ferma l'osservanza da parte del soggetto che eroga i compensi previsti di dare comunicazione a questa Amministrazione secondo i termini e le modalità di cui all'art. 53, comma 11, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Luogo e data

FIRMA
